



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI**

**Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante disposizioni sul riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 recante "disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore;

VISTO l'art. 83 – bis, commi 1 e 2, e commi 4 e 4 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto, 2008, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO in particolare il comma 2, a norma del quale l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e di dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante;

CONSIDERATO che detta disposizione deve essere intesa nel senso che le determinazioni in ordine ai costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto ed ai valori dei costi chilometrici dei parametri di riferimento sono sottoposti a verifica in occasione dell'aggiornamento dei costi stessi previsto semestralmente rispettivamente entro il 15 giugno ed entro il 15 dicembre;

VISTA la Determinazione dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto n. 18/OS/CGA del 13 giugno 2012 che stabilisce la metodologia, individua i parametri di costo ed i criteri di calcolo per la definizione dei valori dei costi di esercizio;

VISTA, altresì, la Determinazione dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto del 10 luglio 2012;

VISTO il decreto legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 136/2012, a norma del quale l'esercizio delle relative funzioni, comprese quelle dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, sono state trasferite in capo alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il proprio decreto n. 86 del 12 settembre 2012, con il quale si dato atto che la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, per effetto delle summenzionate disposizioni, definisce mensilmente, in luogo dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, l'adeguamento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi, in relazione all'andamento del costo del carburante, quale rilevato dal Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il proprio decreto prot. n. 69 del 14 giugno 2013, che, in occasione dell'ultima revisione semestrale, non ha ritenuto sussistenti i presupposti per operare revisioni ai valori economici dei parametri presi a riferimento per l'elaborazione dei valori dei costi chilometrici totali chilometrici di esercizio;

CONSIDERATO che il CCNL logistica, trasporto e spedizione è stato rinnovato in data 1° agosto 2013, con aumenti medi mensili del costo dei lavoratori mobili, rispettivamente pari a circa 60 € per il livello 3 super, ed a circa 55,50 € per il livello 4;

CONSIDERATO, altresì, che relativamente agli altri i valori economici dei parametri presi a riferimento per l'elaborazione dei valori dei costi chilometrici totali di esercizio, non si registrano apprezzabili mutamenti, rispetto all'ultima rilevazione, come evidenziato, fra l'altro, dall'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo;

CONSIDERATO, in particolare che il costo medio per l'acquisto dei trattori stradali non può essere ancora "parametrato" sui veicoli "euro VI", posto che tale tecnologia anti-inquinamento diverrà obbligatoria solo a partire dal 1° gennaio 2014, e che pertanto, allo stato, le acquisizioni di tali classi di veicoli non appaiono configurare un significativo segnale di rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto;

CONSIDERATO che il costo del gasolio è aggiornato mensilmente dalla stessa Amministrazione, alla luce delle rilevazioni periodiche del Ministero dello sviluppo economico;

RITENUTO, inoltre che non sussistano i presupposti per procedere alla revisione della metodologia e dei criteri di elaborazione dei valori dei costi minimi come definiti in occasione della riunione dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto del 13 giugno 2011, atteso che detta metodologia, oltre a rispondere a criteri di scientificità, risponde anche alla necessità di individuare i "costi minimi di esercizio" unicamente nei costi incomprimibili che possano avere una diretta e reale incidenza sulla sicurezza della circolazione stradale, con esclusione di tutti quegli altri "costi di esercizio" che non possono avere incidenza sui profili di sicurezza della circolazione stradale;

RITENUTO, dunque, di dover determinare, ai sensi dell'articolo 83 bis legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni e integrazioni, l'adeguamento dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto con riferimento all'andamento del costo del carburante del mese di novembre 2013, così come rilevato dal Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base dei valori di costo revisionati per la sola componente del costo del lavoro, come in precedenza stabiliti;

## DECRETA

### Articolo Unico

- 1) I valori di adeguamento dei costi di esercizio, ex art. 83 bis, comma 1, e 2, della legge n. 133/2008, elaborati sulla base del costo del gasolio come rilevato per il mese di novembre dal Ministero dello sviluppo economico, sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.
- 2) Tali valori sono definiti sulla base della medesima metodologia di studio, del medesimo modello di calcolo, e dei valori chilometrici di costo dei parametri di riferimento aggiornati per il solo valore del costo del lavoro, giusta quanto riportato nell'accordo di rinnovo del CCNL per il comparto logistica, trasporto e spedizione del 1° agosto 2013.
- 3) Eventuali ulteriori revisioni dei valori economici dei parametri di costo, nonché della metodologia di calcolo, potranno essere presi in considerazione in occasione della prossima scadenza del 15 giugno 2014, giusta quanto previsto dall'art. 83 bis, comma 2, della legge 133/2008, previa verifica della loro congruità ed attualità;
- 4) Si dispone la pubblicazione del presente decreto, e delle relative tabelle, sul sito WEB dell'Amministrazione, nella sezione "Autotrasporto merci conto terzi: costi di esercizio e costi minimi di sicurezza".

Il Direttore Generale  
(dott. Enrico Finocchi)

